

Cassazione civile sez. II, 30/06/2025, n. 17597

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società semplice Azienda (*omissis*) di (*omissis*) e (*omissis*) convenne in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia del Demanio, (*omissis*) e (*omissis*) e (*omissis*), perché, previo esperimento di c.t.u., fosse accertato il diritto di proprietà in capo all'esponente del (â?), nella parte in cui attraversava il fondo dell'attrice, nonché il confine con il terreno di proprietà di (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*).

Soggiunse l'attrice che nel 2006 aveva convenuto in giudizio (*omissis*), del quale aveva chiesto la condanna al ripristino del canale irriguo denominato (â?), â?tombinatoâ? dal convenuto, che in tal modo aveva impedito all'attrice il prelievo di acqua. L'adito Tribunale, con la sentenza n. 268/2013, divenuta definitiva, aveva accolto la domanda, affermando la natura privata del (â?), di proprietà dell'attrice e condannato il convenuto al ripristino. Inoltre, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, adito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel contraddittorio con l'esponente, con la sentenza n. 516 del 26/2/2020, aveva distinto â?fra la proprietà delle acque, definendole pubbliche, ancorché correnti in acquedotto privato, e la proprietà del sedime dello stesso acquedotto, dichiarando che l'accertamento della natura pubblica dell'acqua non equivaleva a riconoscere anche la demanialità del sedime su cui scorreva, ma non riportava tale pronuncia nella parte dispositiva del provvedimentoâ?.

Precisò inoltre che il (â?) aveva perso la natura demaniale in quanto da decenni era privo di acqua e, di conseguenza, il relativo sedime di proprietà dell'attrice.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio chiesero, in via di preliminarità, dichiararsi inammissibilità della domanda per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 516/2020 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la quale aveva accertato che nella vena fluviale scorreva ancora acqua pubblica e, pertanto, il canale aveva natura demaniale.

In subordine chiesero affermarsi â?la carenza di giurisdizioneâ? (rectius: L'incompetenza) del Tribunale ordinario in favore di quello specializzato.

(*omissis*) sostenne la natura pubblica del canale, evocando, oltre alla già citata sentenza n. 516/2020, la sentenza n. 73/2023 del Tribunale di Piacenza resa in sede di opposizione all'esecuzione. A conforto di ciò evidenziò che il canale era iscritto in catasto nella parte speciale â?acque esenti di estimoâ? ed era ricompreso nell'elenco dei canali del Piano Classifica del Consorzio di Bonificaâ? approvato nel 2016 dalla Regione Emilia-Romagna.

(*omissis*) chiese dichiararsi la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

(*omissis*), anche quale coerede di (*omissis*), chiese integrarsi il contraddittorio nei confronti di (*omissis*), anche quest'ultima coerede di (*omissis*).

Nel merito anche costei affermò la natura pubblica del corso d'acqua, la quale continuava a svolgere funzione irrigua.

2. Il Tribunale dichiarò il proprio difetto di competenza in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

3. L'azienda Agricola (*omissis*) propone ricorso per regolamento necessario di competenza.

4. Dopo l'esposizione del fatto, da pag. 7 fino al primo capoverso di pag. 9 del ricorso, vengono riportate le conclusioni dell'esponente formulate davanti al Tribunale.

Di poi si richiama il contenuto della sentenza n. 268/2013, che, a dire della ricorrente, avrebbe affermato la natura di demanio accidentale del canale.

Ulteriormente viene precisato che il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, in relazione alla domanda dei Ricorrenti che avevano chiesto dichiararsi la natura pubblica e demaniale del (*omissis*) e non, se poteva qualificarsi di demanio accidentale o eventuale, rilevava che dovendosi pronunciare sulla sola domanda che invocava la declaratoria della natura demaniale del rivo, rendeva ogni ultra indagine ultronea perché estranea all'oggetto del processo e si limitava a pronunciarsi sulla domanda della parte ricorrente, che accoglieva, la quale, sempre secondo la ricorrente, non aveva chiesto accertarsi il genere di demanialità del rivo né chi avesse la titolarità dell'alveo. Poiché il canale era stato in un tempo assai risalente scavato per libera iniziativa di proprietari terrieri, al fine di ricavare un acquedotto che portasse acqua ai loro terreni, era da presumere più probabile che non l'assenza di acque provenienti dal Trebbia.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, si precisa ancora, aveva affermato che il Tribunale ordinaria ben avrebbe potuto, incidentaliter tantum, pronunciarsi sulla demanialità.

Infine, l'accertamento dei confini e l'apposizione di termini con 1 fondi confinanti, era pienamente ammissibile.

5. Il ricorso, che si pone al limite della scrutinabilità a cagione della sua esposizione scarsamente aderente al modello processuale evocato, è privo di fondamento.

Il Tribunale correttamente perimetra l'oggetto della causa, in concreto, sulla scorta del petitum sostanziale che riguarda il preteso riconoscimento, in capo all'Azienda Agricola (*omissis*), della proprietà del tratto del (*omissis*) che attraversa il podere della stessa, stante la perdita della sua natura di bene demaniale in quanto oramai da decenni privo di acque pubbliche,

e sulla definizione del confine tra la propriet  della societ  ricorrente e quella adiacente dei convenuti eredi di (*omissis*) e (*omissis*) .

L' accertamento di un tale "petitum", conclude il Tribunale, "incide sul regime delle acque pubbliche, con la conseguenza che la competenza appartiene al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche". Giudice, quest'ultimo, al quale si appartiene qualsiasi accertamento volto a verificare la "perdita del carattere di demaniale del (*omissis*), (che) coinvolgendo la tutela di interessi pubblici (*omissis*) non pu  ritenersi di competenza del Tribunale Ordinario, bens  del giudice specializzato in materia".

La decisione   conforme ai principi di diritto pi  volte enunciati in materia da questa Corte.

Si  , infatti, chiarito che, ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e Tribunale regionale delle acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengono ai limiti dell' alveo e/o alle sponde di corsi d'acqua pubblici, il criterio di discriminazione sta nella necessit , o meno, di indagini tecniche per stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario (nella specie relativa ad un giudizio di usucapione avente ad oggetto un terreno coincidente con l' alveo di un torrente e con le relative aree spondali, la S.C. ha respinto il ricorso per essere competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche in considerazione della necessit  di un' indagine tecnica volta a stabilire se l'area rientrasse ancora nel demanio idrico ovvero avesse perso tale qualit  per effetto del ritiro delle acque del predetto torrente o di una sdemanializzazione tacita)   Sez. 2, n. 21495, 31/07/2024, Rv. 671986; conf. Cass. n. 9279/2017, 16807/2014, 1916/2011, 18333/20061, 291/1996, 9376/1994).

In disparte merita osservare che l'incidenza di un eventuale giudicato, la cui esistenza e contenuto non   in questa sede neppure formalmente allegato, non pu  che essere apprezzata dal giudice competente.

  la ricorrente ha ragione di dolersi della mancata statuizione sulla dedotta mancanza d'intero contraddittorio. L' incompetenza del giudice, per vero, attiene qui a profilo del tutto distinto ed estraneo all'eccezione di necessit  d'integrare il contraddittorio nei confronti di altri proprietari, al fine di un compiuto regolamento dei confini. Pronuncia, questa, che riguardando la spartizione del letto del canale, che si assume aver perduto la qualit  di "res" demaniale, deve, per ovvia ragione di priorit  logico-giuridica, essere preceduta dall' accertamento dell' appartenenza o meno di questo al demanio idrico.

Rigettato, pertanto, il ricorso e dichiarata la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto

conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, davanti al quale dispone riassumersi la causa nel termine di legge; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese anticipate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.

Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *Spetta al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) la competenza a decidere sulle controversie che, come oggetto principale della domanda (c.d. "petitum sostanziale"), mirano ad accertare la natura demaniale o meno di un canale e la sua asserita perdita di tale qualità - ad esempio, per cessazione del flusso di acque pubbliche - in quanto tale questione incide direttamente sul regime delle acque pubbliche e sulla tutela degli interessi pubblici ad esse connessi, richiedendo spesso specifiche indagini tecniche per verificare l'appartenenza o meno al demanio idrico.*

Supporto Alla Lettura :

DEMANIO

Il complesso dei beni immobili, pertinenti a soggetti della pubblica amministrazione, destinati all'uso gratuito e diretto della generalità dei cittadini, ovvero, per loro natura, ad altra funzione pubblica e, per questa specifica destinazione, soggetti a un potere giuridico che rientra nel campo del diritto pubblico. Occorre distinguere i beni demaniali, che sono fuori commercio, dai beni patrimoniali indisponibili, che sono soggetti a una incommerciabilità limitata, infatti questi ultimi possono formare oggetto di rapporti giuridici privati, ma non possono essere alienati perché destinati per legge o per atto amministrativo a un pubblico servizio, non consentono la costituzione di diritti reali che sia incompatibile con la loro destinazione. Elementi esclusivi e caratteristici dei beni demaniali sono:

- la qualità e natura;
- la destinazione;
- la pertinenza;
- il regime giuridico.

Ai fini dell'origine della demanialità, occorre distinguere:

- il *demanio necessario*: destinato ad uno scopo amministrativo per la natura stessa della cosa (es. il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, i fiumi);
- il *demanio accidentale*: destinato a una pubblica funzione in virtù di un atto amministrativo, espresso o tacito, diretto o indiretto.

l'art. 427 c.c. dispone che fanno parte del demanio pubblico: le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, i fiumi e i torrenti, le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze, mentre l'art. 428 soggiunge che qualsiasi altra specie di beni appartenenti allo stato forma parte del suo patrimonio. Le singole cose demaniali possono distinguersi in:

1. *demanio fluviale*: comprende i corsi d'acqua (fra cui, importantissimi, i fiumi e i torrenti), i laghi, le sorgenti, i canali dello stato e gli acquedotti comunali;
2. *demanio stradale*;
3. *demanio marittimo*;
4. *demanio militare*;
5. *demanio speciale dei comuni*: che comprende le strade, i mercati, i cimiteri, e, secondo un'opinione, anche i pubblici macelli.

Giurispedia.it